Comune di Orco Feglino

Provincia di Savona

Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone mercatale

Art. 1 commi 816 – 847 L. 27.12.2019 n. 160

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 18/02/2021

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI E DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 5
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi 5
Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali 5
Art. 3 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi 7
Art. 4 – Indennità e sanzioni 7
ART. 5 – Norme di riferimento 8
Art. 6 – Rimborsi 9
Art. 7 – Accertamenti e riscossione coattiva 9
Art. 8 – Funzionari responsabili 10
TITOLO II – DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 10
Art. 9 – Presupposto impositivo 10
Art. 10 – Soggetto obbligato 11
Art. 11 – Soggetto attivo 11
Art. 12 – Dichiarazioni e Versamenti 12
Art. 13 – Tariffe 13
CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 14
Art. 14 – Tipologie di occupazione 14
Art. 15 – Determinazione del Canone per le occupazioni 14
Art. 16 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità 15
Art. 17 – Determinazione del canone per le occupazioni di aziende di erogazione di pubblici servizi 16
Art. 18 – Riduzioni della tariffa 16
Art. 19 – Esenzioni dal Canone 17
Art. 20 – Domanda di concessione per l'occupazione 18
Art. 21 – Istruttoria alla domanda e rilascio della concessione 19
Art. 22 – Prescrizioni per le occupazioni 20
Art. 23 – Revoca e decadenza della concessione 20
Art. 24 – Rinuncia alla concessione 21
Art. 25 – Subentro alla concessione 21
Art. 26 – Rinnovo e proroga della concessione 21
CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI 22

Art. 27 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....22
Art. 28 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari 22
Art. 29 – Riduzioni ed esenzioni 24
Art. 30 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari, limitazioni e divieti.....26
Art. 31 - Tipologia degli impianti pubblicitari autorizzabili 27
Art. 32 – Installazione di mezzi pubblicitari.....28
Art. 33 – Atto di autorizzazione.....30
Art. 34 – Obblighi.....32
Art. 35 – Sospensione, Revoca, Estinzione, Modifica, Rinuncia 33
Art. 36 - Subentro. 35
Art. 37 - Dichiarazione di decadenza.....36
Art. 38 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive. 36
Art. 39 – Limitazioni e divieti 37
CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....37
Art. 40 – Soppressione del servizio di pubbliche affissioni 37
Art. 41 – Comunicazioni istituzionali 37
Art. 42 – Comunicazioni prive di rilevanza economica 37
Art. 43 – Diritto sulle pubbliche affissioni e tariffe 37
Art. 44 – Riduzioni del diritto.....38
Art. 45 – Esenzioni 38
Art. 46 – Maggiorazioni.....38
Art. 47 – Autorizzazione all'affissione 39
Art. 48 – Criteri e modalità per l'espletamento del servizio 39
Art. 49 – Versamenti.....40
ART. 50 – Affissioni abusive.....40
TITOLO III – CANONE MERCATALE.....40
Art. 51 – Oggetto 40
Art. 52 – Classificazione del Comune.....41
Art. 53 – Norme di riferimento.....41
Art. 54 - Presupposto del canone 41
Art. 55 - Soggetti passivi.....41
Art. 56 – Ambito di applicazione del canone.....42
Art. 57 – Esenzioni dall'applicazione del canone.....42
Art. 58 – Scomputo del canone 42

Art. 59 – Tariffe 42
Art. 60 – Criteri per la determinazione del canone 42
Art. 61 – Modalità di determinazione del canone 43
Art. 62 – Versamento del canone 43
Articolo 63 – Subentro, cessazione e rimborsi 43
Art. 64 – Decadenza della concessione 44
Art. 65 – Sanzioni e penalità 44
Art. 66 - Sanzioni amministrative pecuniare e indennità 45
Art. 67 - Riscossione coattiva 45
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 45
Art. 68 - Norme transitorie 45
Art. 69 - Norme finali 46
Art. 70 – Trattamento dei dati personali 46
Allegato A 47
Allegato B 48
Allegato C 49
Allegato D 50
Allegato E 51

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI E DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, Canone mercatale) ai sensi dell'art. 1 commi 837 – 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.

Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
   a) suolo pubblico: le aree appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile degli enti locali pubblici territoriali, come strade, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, corsi, piazze, parchi, giardini, compresi gli spazi sovrastanti e sottostanti dette aree, ivi inclusi condutture e impianti;
   b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento del suolo pubblico occupato dal richiedente;
   c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
   d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Il suolo pubblico può essere occupato, previa concessione, solo per esigenze documentabili e plausibili e deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere formulata sull'apposito modulo predisposto a cura dell'Ufficio competente e corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Per le occupazioni con opere oggetto di titolo edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, in virtù di quanto disposto all'art. 53, comma 5 ed all'art. 67, comma 4 del DPR 495/1992, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

12. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree

comunali, le quali comprendono le strade, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.

13. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
    a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;
    b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
    c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
    d. le occupazioni con innesti o allacci realizzate dagli utenti dei soggetti erogatori di pubblici servizi a rete.

Art. 3 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
    a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
    b. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 12 del presente Regolamento.
    c. le occupazioni ovvero la diffusione dei messaggi pubblicitari che si protraggono oltre il termine previsto dal provvedimento di concessione o autorizzazione;
    d. le occupazioni ovvero la diffusione dei messaggi pubblicitari comunque effettuate anche a seguito di revoca o estinzione dell'autorizzazione o della concessione.

2. Nel rispetto di ogni eventuale prescrizione di legge, per le ipotesi di cui al comma precedente, il Comune, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, nonché l'immediata copertura della pubblicità effettuata abusivamente, assegnando un termine non superiore a tre giorni per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle eventuali di custodia dei materiali stessi.

3. I mezzi utilizzati per l'occupazione o la pubblicità abusiva possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese della rimozione d'ufficio e di custodia, nonché del Canone e delle relative sanzioni pecuniarie applicate.

Art. 4 – Indennità e sanzioni

1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 50%.

2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come permanenti; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con processo verbale di contestazione, di cui all'articolo precedente.

3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare dell'indennità di cui al precedente comma 1.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).

5. L'omesso versamento del canone alle scadenze stabilite, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. Tale maggiorazione non potrà essere superiore ad Euro 300,00.

6. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 5% dell'importo dovuto a titolo di canone. Oltre il quindicesimo giorno ed entro il trentesimo si applica una maggiorazione del 20%. Tali maggiorazioni non potranno essere superiore ad Euro 150,00.

7. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019 n. 160.

8. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

9. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.

ART. 5 – Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie e di concessioni di suolo pubblico, si fa riferimento al Regolamento Edilizio Comunale vigente.

2. Le autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie devono, altresì, essere conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs 285/1992 (Nuovo codice della strada) e del DPR 495 /1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo codice della Strada.

3. Tutte le norme sopra richiamate si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Art. 6 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

4. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad € 12,00, al netto degli interessi maturati.

Art. 7 – Accertamenti e riscossione coattiva

1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni, e provvede alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi, emessi in conformità all'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i.., contenenti indicazione dell'importo dovuto a titolo di Canone, nonché degli interessi calcolati a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione al pagamento, determinati secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

2. Gli avvisi di accertamento esecutivi contengono inoltre l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. La notifica dei predetti avvisi deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di scadenza della relativa obbligazione.

4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

5. L'accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. Le controversie concernenti l'applicazione del canone sono riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 8 – Funzionari responsabili

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Si richiama l'art.7 del vigente regolamento comunale delle entrate comunali.

2. Il Responsabile dell'Ufficio competente al rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari, in sede di prima applicazione del canone:

   a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione/autorizzazione, esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione/autorizzazione o di diniego);

   b) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica e riscossione;

   c) sottoscrive gli atti relativi.

3. Il Responsabile preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone per le annualità successive provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi e ne dispone la notifica, svolge le attività di controllo e riscossione, anche coattiva, applica le sanzioni.
4. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è il concessionario; il funzionario responsabile verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto.

TITOLO II – DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 9 – Presupposto impositivo

1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
   a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
   b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo

pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi del successivo art. 12 del presente Regolamento.

3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente a quella comune sarà comunque soggetta al canone di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

Art. 10 – Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

Art. 11 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.

2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione, la gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

3. Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 846, della legge n.160 del 27/12/2019, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può affidare la gestione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della COSAP o dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, fino alla scadenza del relativo contratto.

4. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.

Art. 12 – Dichiarazioni e Versamenti

1. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare entro il 31 gennaio di ciascun anno tutte le cessazioni di occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi carattere annuale, intervenute nel corso dell'anno precedente.
3. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone.
4. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune, al momento del rilascio della concessione all'occupazione o dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ovvero in caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali entro il **30 aprile di ciascun anno**, utilizzando una delle modalità messe a disposizione del Comune che saranno indicate dai competenti Uffici Comunali, quali:
    a. conto corrente di tesoreria del Comune;
    b. conto corrente postale intestato al Comune;
    c. strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune;
    d. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
    e. modalità individuate dal gestore del servizio.

5. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, o per eccesso se superiore a detta soglia.

6. Non sono dovuti versamenti se l'importo del Canone che deve essere eseguito non sia superiore a € 5,00.

7. Il canone, di norma, si versa in un'unica soluzione. Le eventuali dilazioni di pagamento sono disciplinate dall'art. 21 del vigente Regolamento Generale Entrate Comunali.

8. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare entro il **31 gennaio** di ciascun anno tutte le cessazioni di occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi carattere annuale, intervenute nel corso dell'anno precedente.

9. Il versamento del canone per le occupazioni e per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare. A ciascuna annualità corrisponde un'autonoma obbligazione.

10. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna del provvedimento di concessione o autorizzazione.

11. Il versamento relativo alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

Art. 13 – Tariffe

1. Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone unico patrimoniale, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Orco Feglino si colloca nella fascia dei Comuni fino a 10.000 abitanti, avendo al 31 dicembre 2019 una popolazione di n. 894 abitanti.

3. La Giunta Comunale annualmente delibera le tariffe sulla base delle disposizioni di legge vigenti. In assenza di delibera, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
    a) annuale: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare e la diffusione di messaggi pubblicitari abbia durata superiore a novanta giorni.
    b) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare e la diffusione di messaggi pubblicitari durata inferiore a novanta giorni.

5. Nel caso di contemporanea occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari l'importo del canone unico sarà costituito da due componenti, quantificate separatamente in base ai criteri ed alla metodologia definita per ciascuna componente.

6. Per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone annuale viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, arrotondando in difetto fino al quindicesimo giorno del mese ed in eccesso oltre il quindicesimo giorno del mese.

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 14 – Tipologie di occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
    a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
    b. sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno solare e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

3. Tutte le occupazioni temporanee, che a seguito di rinnovi raggiungano o superino l'anno solare di durata, non potranno in nessun caso essere convertite in permanenti.

4. Le concessioni temporanee sono commisurate a giorni.

Art. 15 – Determinazione del Canone per le occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti paramenti:
    a. la durata effettiva dell'occupazione, espressa in ore;
    b. la superficie espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore se la cifra contiene decimali;
    c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
    d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione;
    e. il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso di suolo pubblico.

2. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

3. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture cavi e impianti in genere il canone è determinato in misura forfetaria per occupazioni fino a 1 km lineare di durata non superiore a 30 giorni, ed è graduato in rapporto alle categorie stradali.

4. Alla luce delle prescrizioni del comma 1 del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

   - **ALLEGATO A:** Classificazione delle strade e degli spazi pubblici in "CATEGORIE"
   - **ALLEGATO B** prospetto delle diverse fattispecie di occupazione di suolo soggette a canone.

   Limitatamente alla prima annualità di applicazione del canone, sono anche determinati i coefficienti di valutazione da applicare a ciascuna tipologia per il calcolo del canone dovuto.

5. La determinazione dei coefficienti di valutazione, per le annualità successive alla prima, è delegata alla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Art. 16 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:

   a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;

   b) occupazioni per manomissioni stradali, ovvero per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad esempio: posa di cavi e condutture ecc): è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera;

   c) distributori di carburante;

   d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;

   e) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia con ponteggi, steccati e simili;

   f) aree per spettacoli viaggianti, giochi e giostre;

   g) occupazioni di dehors per bar, ristoranti, esercizi pubblici – con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi;

   h) occupazioni di dehors per bar, ristoranti, esercizi pubblici – senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi;

   i) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;

j) occupazioni di spazi soprastanti il suolo;

k) occupazioni per traslochi effettuate con veicoli, piattaforme, autoscale ed eventuali transennamenti per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro;

Art. 17 – Determinazione del canone per le occupazioni di aziende di erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (quali energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria stabilita dall'art. 1, comma 831, della Legge 160/2019, ovvero da quella deliberata annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il **30 aprile di ciascun anno**. Il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il **31 gennaio di ciascun anno.**
3. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a quanto stabilito dalla normativa vigente per la specifica fattispecie.
4. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
5. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
6. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
7. Gli importi di cui ai commi precedenti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 18 – Riduzioni della tariffa

1. La tariffa giornaliera è ridotta:
   a. del 20% in caso di occupazione fino a 6 ore e del 10% in caso di occupazione fino a 12 ore;
   b. nella misura del 20% in caso di occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni;

c. del 50% per le occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

2. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante, la superficie è considerata:
   a. nella misura del 50% per occupazioni fino a 100 metri quadrati;
   b. nella misura del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati;
   c. nella misura del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

Art. 19 – Esenzioni dal Canone

1. Sono esenti dal canone:
   a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
   b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
   c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
   d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
   e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
   f. le occupazioni di aree cimiteriali;
   g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
   h. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
   i. le occupazioni effettuate con manufatti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
   j. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni da enti senza finalità di lucro, che non comportino attività di vendita, promozione commerciale o di somministrazione, e le attività finalizzate alla raccolta di fondi, anche effettuate mediante vendita o somministrazione, a favore di enti senza finalità di lucro;

k. le occupazioni necessarie all'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune o realizzati da privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, successivamente acquisiti al patrimonio comunale;
l. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi);
m. le occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni organizzate con il patrocinio del Comune di Orco Feglino;
n. i passi carrabili.
o. le occupazioni realizzate con griglie, intercapedini e cappotti termici di edifici;

Art. 20 – Domanda di concessione per l'occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, aree comunali definite all'art. 2 del presente Regolamento, è tenuto a rivolgere apposita richiesta al competente Ufficio Comunale.

2. La domanda di concessione, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, deve contenere le seguenti informazioni:
   a. le generalità, la residenza o il domicilio ed il codice fiscale del richiedente;
   b. l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
   c. la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
   d. l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità di utilizzazione dell'area;
   e. la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
   f. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
   g. la richiesta di applicazione di esenzioni o riduzioni in base a quanto disciplinato dall'art. 18 e 19 del presente regolamento.

3. La domanda deve essere consegnata personalmente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (PEC) e deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica ed amministrativa necessaria.

4. Per le occupazioni permanenti la domanda dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dalla data prevista d'inizio occupazione. Per le occupazioni temporanee la domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista d'inizio occupazione.

5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

Art. 21 – Istruttoria alla domanda e rilascio della concessione

1. Nell'istruttoria della domanda si dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 20 del Codice della Strada.

2. Nel caso in cui la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, il codice fiscale, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

3. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Può essere concessa la voltura, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione comunale, previa obbligatoria e tempestiva domanda di cambiamento di intestazione secondo quanto stabilito dall'art. 25 del presente Regolamento.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni per il rilascio di concessioni per occupazioni permanenti, e di 30 giorni lavorativi per il rilascio di concessioni per occupazioni temporanee, con decorrenza dalla data di assunzione delle domande dall'ufficio preposto.

5. Il provvedimento di concessione è rilasciato dall'ufficio competente previo versamento da parte dei richiedenti dei seguenti oneri:
    a. marca da bollo valore corrente;
    b. diritti di istruttoria;
    c. eventuali spese di sopralluogo;

6. La concessione ha, in ogni caso, durata massima di 5 anni ed è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di soggetti terzi. È altresì previsto l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli del competente Ufficio Tecnico comunale.

7. Il Comune si riserva la facoltà di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse al rispetto delle quali è subordinato il rilascio dell'atto. È altresì facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di Legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

8. Il diniego della domanda di concessione viene comunicato al richiedente, unitamente alla motivazione del provvedimento negativo.

9. Si ritengono valide le concessioni o autorizzazioni già rilasciate ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico di cui all'art.63 della legge n. 446 del 15 dicembre 1997 attive al 31/12/2020.

Art. 22 – Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

2. È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o altro, di smuovere la pavimentazione o il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione dall'autorità comunale, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di ripristino di cui al periodo precedente, il Comune ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita e decorosa l'area loro assegnata, con divieto, durante l'eventuale periodo di non uso del suolo pubblico, di magazzinaggio degli arredi e materiali vari sullo stesso suolo.

5. Il concessionario è altresì tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 23 – Revoca e decadenza della concessione

1. Le concessioni di suolo pubblico sono sempre revocabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

2. Le concessioni relative al sottosuolo pubblico non possono essere revocate se non per dimostrate necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, del Canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, con esclusione di interessi e qualsiasi altra indennità.

4. Le concessioni decadono nelle seguenti ipotesi:
    a. mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
    b. reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente Regolamento o dalla concessione stessa;
    c. violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazioni di suoli.

5. In caso di decadenza per una delle cause sopra elencate, il concessionario decaduto non ha diritto alla restituzione dell'eventuale Canone già corrisposto.

Art. 24 – Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire all'Ufficio competente a mezzo raccomandata o pec, almeno 30 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione permanente, la liberazione della corresponsione del Canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

3. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione temporanea, la rinuncia ha effetto, anche ai fini della domanda di rimborso, dal quinto giorno successivo alla sua data di presentazione all'Ufficio comunale. Il rimborso, nell'ipotesi in cui esso spetti, verrà operato secondo le modalità stabilite all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 25 – Subentro alla concessione

1. Chiunque intenda subentrare in una concessione già in essere deve inoltrare all'Ufficio competente apposita domanda, redatta su modello predisposto dal Comune, nella quale devono essere specificati:
    a. le generalità, la residenza o il domicilio ed il codice fiscale del soggetto subentrante;
    b. i riferimenti della concessione già in essere o almeno le seguenti informazioni:
        i. la data del rilascio ed il n. di protocollo;
        ii. i riferimenti del precedente soggetto concessionario;
        iii. l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico già concesso per l'occupazione;
        iv. la superficie o l'estensione lineare occupata;
        v. i motivi a fondamento del subentro ed il titolo per il quale si chiede di subentrare, allegando documentazione idonea a comprovare il titolo al subentro.

Art. 26 – Rinnovo e proroga della concessione

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, qualora non sussistano motivi ostativi, sono rinnovabili alla scadenza, previa presentazione da parte del concessionario, di apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

2. I provvedimenti di concessione relativi ad occupazioni temporanee possono essere prorogati, previa istanza dell'interessato da produrre, con le stesse modalità e nelle stesse forme previste per la domanda originaria di cui all'art. 21, almeno 10 giorni prima della scadenza della concessione.

CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI

Art. 27 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.

Art. 28 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considerano:
   a. la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi;
   b. la tipologia del mezzo pubblicitario;
   c. la durata della diffusione del messaggio pubblicitario.

2. Alla luce delle prescrizioni del comma 1 del presente articolo, costituisce parte integrante del presente regolamento, il seguente allegato:
   - ALLEGATO C: prospetto delle diverse fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari soggetti a canone.

   Limitatamente alla prima annualità di applicazione del canone, sono anche determinati i coefficienti di valutazione da applicare a ciascuna tipologia per il calcolo del canone dovuto.

3. La determinazione dei coefficienti di valutazione, per le annualità successive alla prima, è delegata alla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

4. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è commisurato alla superficie espressa in metri quadrati secondo le seguenti modulazioni:
   a) fino a trecento centimetri quadrati è prevista l'esenzione;
   b) oltre i trecento centimetri con arrotondamento al metro quadrato
   c) oltre il metro quadrato con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore.

5. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

6. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;

7. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

8. Le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

9. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

10. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato C in relazione ai seguenti criteri:

    a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
    b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5,50 mq.
    c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,51 mq. e 8,50 mq.;
    d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,51 mq.

11. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa, il canone, come determinato dal precedente comma, dovuto in relazione alla tipologia di esposizione, è maggiorato del:

    a) 100%per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5,50 mq.
    b) 67% per le esposizioni pubblicitarie tra 5,51 mq. e 8,50 mq.
    c) 50% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8,51 mq.

12. Le maggiorazioni previste dal presente Regolamento o direttamente dalla legge sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

13. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;

14. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;

15. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un

unico messaggio pubblicitario, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

16. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto che ha presentato la dichiarazione prevista dall'art. 32 comma 7 del presente regolamento.

17. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

18. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;

19. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;

20. Le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione;

21. La misura complessiva del canone, per le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata dalle tariffe e dai coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato C del presente regolamento e dalle riduzioni/maggiorazioni di cui al presente articolo.

22. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari di durata non superiore a 90 giorni il canone è determinato applicando la tariffa giornaliera per ogni mese o frazione. Per la pubblicità effettuata con striscioni e altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, il canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è determinato applicando la tariffa prevista per la pubblicità annuale.

23. Limitatamente al primo anno di applicazione del canone per l'esposizione pubblicitaria, con riferimento al comma 1 dell'articolo 12, il termine entro cui versare il canone in un'unica soluzione è stabilito al **30 giugno 2021**.

Art. 29 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Canone è ridotto alla metà in caso di:
    a. messaggi pubblicitari diffusi da comitati, associazioni, fondazione ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b. messaggi pubblicitari relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c. messaggi pubblicitari relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
d. messaggi pubblicitari effettuati per conto proprio con pannelli luminosi, display o altro.

2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari che abbia durata non superiore ai 3 mesi, si applica una tariffa ridotta ad un decimo per ogni mese o frazione di mese.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente e quelle stabilite dalla legge non sono tra di loro cumulabili.

4. Sono esenti dal canone:
    a. i messaggi pubblicitari comunque diffusi in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
    b. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
    c. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
    d. la pubblicità svolta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 32 co. 3 del presente Regolamento;
    e. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
    f. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; se la superficie è maggiore di mq 5 è completamente soggetta a canone; la superficie fino a mq 5 non è una franchigia.
    g. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
        i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

h. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
i. i mezzi pubblicitari esposti all'interno dei locali adibiti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Si rimanda all'art. 32 comma 7 del presente regolamento;
j. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulla parte d'ingresso dei locali in mancanza nelle immediate vicinanze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. Si rimanda all'art. 32 comma 7 del presente regolamento;
k. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti interne, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
l. i mezzi pubblicitari diffusi mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente solo dai possessori dei titoli di ingresso;
m. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti.

Art. 30 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari, limitazioni e divieti

1. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, anche luminosi o illuminati, devono essere conformi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.

3. E' vietato in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria.

4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltreché che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'amministrazione comunale.

Art. 31 - Tipologia degli impianti pubblicitari autorizzabili

5. Gli impianti pubblicitari autorizzabili si definiscono a seconda che siano destinati alla pubblicità ordinaria, a quella effettuata mediante veicoli, mediante pannelli luminosi e proiezioni, ovvero con modalità diverse.

6. La **pubblicità ordinaria** è quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, pre-insegne o frecce direzionali, considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari, si fa riferimento all'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento per l'esecuzione ed attuazione del Codice della strada). Nel caso di messaggi pubblicitari plurimi di aziende diverse, ancorché collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo

7. La **pubblicità effettuata con veicoli** è quelle diffusa mediante messaggi pubblicitari visivi diffusi per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato ovvero per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti, compresi i veicoli circolanti con rimorchio. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del sopra citato regolamento di cui al D.P.R. 495/1992.

8. La **pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni** è quella effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa. Nella pubblicità con proiezioni è compresa la pubblicità

realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

9. La **pubblicità varia** comprende:
   a. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
   b. i segni orizzontali reclamistici;
   c. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
   d. la pubblicità, eseguita con palloni frenati o simili;
   e. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persane circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
   f. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

Art. 32 – Installazione di mezzi pubblicitari

1. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari e/o effettuare pubblicità con una delle modalità di cui al precedente, deve presentare, prima di iniziare la pubblicità, apposita domanda all'Ufficio competente.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada (art. 23, comma 4 Codice della Strada).

3. La domanda, soggetta ad imposto di bollo se prevista dalla legge, deve contenere:
   a. l'indicazione delle generalità, della residenza o il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente, telefono, mail, pec, ecc.;
   b. l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
   c. la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica illustrativa, sia per quanta riguarda le misure, sia per quanto attiene ai materiali;
   d. il periodo per cui viene richiesta l'autorizzazione;
   e. il contenuto del messaggio pubblicitario;
   f. la ragione per la quale è richiesta;

g. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di autorizzazione.
h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

4. La presentazione della domanda di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato del comune di Orco Feglino costituisce altresì richiesta di concessione all'occupazione del suolo pubblico. All'interno dei centri abitati, la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. Il posizionamento di impianti pubblicitari al di fuori dai centri abitati invece è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o dal gestore in caso posizionamento lungo le strade regionali e provinciali o in vista di esse, dall'ente proprietario o gestore. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

5. L'ufficio competente riceve ed esamina le domande e provvede in merito al rilascio dell'autorizzazione ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n.241. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta l'istanza, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata; in particolare provvederà ad inoltrare l'istanza agli uffici/servizi del Comune competenti per l'acquisizione dei pareri/autorizzazioni/nulla osta necessari.

6. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

7. Sono esclusi dall'autorizzazione ma sottoposti a preliminare comunicazione e al pagamento dell'imposta se ed in quanto dovuta le seguenti forme di pubblicità:
   - Nel caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo;
   - Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. E' facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;
   - Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifesti e/o oggetti promozionali, con versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione;

- Per la pubblicità realizzata ai sensi dell'art. 28 c. 16 (veicoli) da presentare prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta, con versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente; la dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
- Per la pubblicità svolta all'interno dei locali adibiti ad attività commerciale o esercizi pubblici o di produzione di beni e servizi realizzata con es. ombrelloni/sedie/ecc.;
- Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte di ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, per superfici superiori al mezzo metro quadrato; è possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
- Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq. è prevista la presentazione della dichiarazione e il contestuale versamento del canone; qualora siano di superficie superiore ad un mq., è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione;
- tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (DPR 285/1992)

8. In assenza di variazioni da comunicare entro il 31/01 di ogni anno, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro i termini previsti dall'art. 12 del presente regolamento. Si richiama altresì l'art. 28 c. 23.

Art. 33 – Atto di autorizzazione

1. L'atto di autorizzazione viene rilasciato sentito il parere vincolante dei settori interessati e oltre alla durata ed alla tipologia dell'impianto, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.

2. È sottoposta ad autorizzazione comunale su domanda dell'interessato la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari o altre iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno dei centri abitati.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
   a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
   b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
   c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;

d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio competente;
e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

4. Alla scadenza, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione comunale e a sue spese.

5. Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate:
   a. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
   b. con l'obbligo del soggetto titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere permesse;
   c. nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e in particolare dei D.Lgs. 285/1992 e relativo al Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 495/1992;
   d. con la facoltà dell'amministrazione di inserire nuove condizioni.

6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'autorizzazione.

7. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

8. L' autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

9. L'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari non inerenti ad attività economiche effettuata tramite volantinaggio, svolta da associazioni ed enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categorie, viene rilasciata previa richiesta dell'interessato con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere nonché giorno, ora e luogo di diffusione.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

11. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

12. Le autorizzazioni sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.

13. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

14. Le autorizzazioni **scadono il 31/12 del quinto anno successivo alla data del rilascio** e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.

15. Per le autorizzazioni relative ad esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dal 2021 e fino alla scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 34 – Obblighi

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. È fatto obbligo al soggetto titolare di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

3. Il soggetto titolare non può mutare l'uso per il quale l' autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

4. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
   a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
   b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
   c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
   d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
i) versare il canone alle scadenze previste.

5. Il mancato rispetto di quanto sopra è causa di decadenza dell'autorizzazione.

6. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'esposizione pubblicitaria e ad esibirli a richiesta degli Agenti di polizia locale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il soggetto titolare deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 35 – Sospensione, Revoca, Estinzione, Modifica, Rinuncia

1. Il diritto del beneficiario alla diffusione dei messaggi pubblicitari cessa alla scadenza del termine previsto ovvero per recesso con preavviso di una delle parti.

2. L'autorizzazione a qualsiasi titolo può essere **sospesa** qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

   - gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
   - la mancanza di manutenzione è tale da compromettere il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza;
   - in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali dove, per motivi di ordine pubblico o per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti), sia necessario rimuovere l' esposizione;

3. In caso di sospensione, l'esposizione pubblicitaria, potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione. I costi della rimozione saranno a carico del soggetto titolare.

4. L'autorizzazione è **revocata** qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
   - l'inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 12;
   - sono state apportate modifiche rilevanti rispetto alla situazione autorizzata;
   - nei casi motivati da pubblico interesse;
   - la sopravvenuta incapacità giuridica del beneficiario e la sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario.

5. L'interessato dovrà provvedere oltre alla rimozione del mezzo nei termini stabiliti nell'ordine di rimozione, anche a rimuovere gli eventuali sostegni o supporti nonché a ripristinare alla forma preesistente della sede del manufatto. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario sarà considerato abusivo ad ogni effetto con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per la fattispecie.

6. Salvo i casi di urgenza i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono adottati dal responsabile competente, previa comunicazione di avvio del procedimento nel quale è indicato il termine per l'osservanza delle prescrizioni fornendo al soggetto, ai sensi della L. 241/90, la possibilità:
   - nel caso di revoca, di formulare osservazioni con lo scopo dell'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella comunicazione;
   - nel caso di sospensione, di indicare eventuali soluzioni alternative.

7. La revoca e la sospensione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale canone pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

8. Anche nel caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione di diffusione di messaggi pubblicitari per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del soggetto titolare, in detrazione anche al canone degli anni successivi.

9. L'autorizzazione, può essere **modificata** per sopravvenuti motivi di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, garantendo criteri di uguaglianza e pari opportunità di accesso agli stessi a tutti i portatori d'interesse al fine della salvaguardia delle diverse funzioni compresenti nelle vie, anche al fine di non compromettere la sicurezza, l'accessibilità, la tutela dei contesti di pregio, le visuali prospettiche e della percezione visiva complessiva.

10. La modifica dell'autorizzazione è disposta con apposito provvedimento del Responsabile competente, nel quale è indicato il termine per l'osservanza delle prescrizioni, ed è preceduta da comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 e con i contenuti dell'art.8 della L. 241/90, consentendo al soggetto interessato la possibilità di fornire soluzioni alternative e/o formulare controdeduzioni.

11. La **rinuncia** dell'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite atto scritto entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.

12. In caso di rinuncia volontaria all'esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'esposizione pubblicitaria.

13. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

14. Sono cause di **estinzione** della concessione:

    a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
    b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

15. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 36 - Subentro.

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare **non oltre 30 giorni dal trasferimento** il procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 32 del presente regolamento.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nell'autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

6. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

7. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 37 - Dichiarazione di decadenza.

1. La decadenza dal titolo è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

   a) violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione;
   b) venir meno delle condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
   c) violazioni di norme di legge o regolamentari in materia di esposizione di mezzi pubblicitari;
   d) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;

2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

3. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dall'autorizzazione.

4. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 30 giorni, sarà automaticamente decaduto dall'autorizzazione.

5. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro il termine di cui al precedente comma 4. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

6. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione.

7. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del titolare della occupazione o esposizione pubblicitaria ed in solido con gli eventuali coobbligati.

8. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata dell'autorizzazione originaria decaduta.

Art. 38 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.

1. Il Comune procede alla rimozione delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca dell' autorizzazione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei titolari dell'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 39 – Limitazioni e divieti

1. La pubblicità sonora è vietata dalle ore 19,30 alle ore 9,00 del giorno successivo e dalle ore 13,00 alle ore 16,30.

2. È altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

3. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita solo quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 40 – Soppressione del servizio di pubbliche affissioni

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del D.Lgs.n. 508/1993. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione una superficie a tal fine destinata.

Art. 41 – Comunicazioni istituzionali

1. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.

Art. 42 – Comunicazioni prive di rilevanza economica

1. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione di prodotti e servizi.

2. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.

3. L'affissione è effettuata da parte degli interessati a diffondere le comunicazioni di cui al comma 1 del precedente art.41. Il numero delle superfici a tal fine destinato è pari a 2 (Capoluogo – Via Silvio Pellico e Frazione Orco Via Sant'Anna) di mq.4,80 cad. .

Art. 43 – Diritto sulle pubbliche affissioni e tariffe

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione fino al 30/11/2021, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il diritto è comprensivo del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al Capo II del presente Regolamento ed è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, a seconda della durata dell'affissione; Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.

3. Alla luce delle prescrizioni del comma 2 del presente articolo, costituisce parte integrante del presente regolamento, il seguente allegato:
   - ALLEGATO E: prospetto della fattispecie con applicazione delle diverse maggiorazioni previste dall'art. 46 del presente regolamento.

4. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio.

Art. 44 – Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
   a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali a che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo successivo;
   b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali a di categoria, culturali, sportive, filantropiche a religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli anzi pubblici territoriali;
   d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
   e. per gli annunci mortuari.

Art. 45 – Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
   a. i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
   b. i manifesti delle autorità militari;
   c. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
   d. i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
   e. i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, provinciali ed amministrative;
   f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge o da altri regolamenti;
   g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
   h. I manifesti che pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati, purché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune, a condizione che l'affissione sia richiesta dal Comune medesimo

Art. 46 – Maggiorazioni

1. Il diritto per le affissioni è maggiorato:

a. del 50% per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli;
b. del 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli;
c. del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto;
a. del 10%, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione in caso di:
    i. affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere;
    ii. affissioni urgenti di natura commerciale da effettuarsi entro i 2 giorni successivi a quello nel quale vengono richieste;
    iii. affissioni da effettuarsi nelle ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 del giorno successivo o nei giorni festivi.
d. del 100 % qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.

2. Le maggiorazioni sul diritto delle pubbliche affissioni - a qualunque titolo previste - sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Art. 47 – Autorizzazione all'affissione

1. La richiesta di effettuazione del servizio avviene mediante presentazione della specifica richiesta su apposito modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal concessionario del servizio.

2. All'atto della consegna dei manifesti, il personale dell'ufficio comunale preposto verificherà che il contenuto non sia suscettibile di minacce all'ordine pubblico e/o al buon costume, fermo restando che il sottoscrittore della dichiarazione si assumerà ogni responsabilità in ordine ai contenuti dei manifesti stessi, in particolare nei confronti di terzi, qualora fossero avanzate eventuali contestazioni in merito alla lesione di diritti soggettivi. In tal caso, questi ultimi potranno conoscere l'identità dei richiedenti il servizio mediante richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della L. 7.8.1990 n. 241, indicando nell'apposita istanza gli interessi diretti, concreti e attuali che motivano la stessa.

Art. 48 – Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della dichiarazione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o da mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Art. 49 – Versamenti

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le medesime modalità di cui all'art. 12 previste per il versamento del Canone patrimoniale.

ART. 50 – Affissioni abusive

1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.

2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'articolo 4 comma 1 del presente Regolamento.

3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

TITOLO III – CANONE MERCATALE

Art. 51 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate previsto dalla Legge n. 160 del 27/12/2019 ai commi da 837 a 845, di seguito denominato "canone", nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 52 – Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Orco Feglino si colloca nella fascia fino a 10.000, avendo al 31 dicembre 2019 una popolazione di n. 894 abitanti

Art. 53 – Norme di riferimento

1. Lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche di cui alla Legge Regionale n. 1/2007, nonché il rilascio di concessioni e autorizzazioni è disciplinato dalla Legge Regione liguria n.1 del 02/01/2007 e s.m. ed i. e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1027 dell'11/12/2020 di recepimento delle linee guida del Ministero dello Sviluppo economico e contestuale individuazione delle modalità attuative regionali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 181, c. 4-bis del d.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17/7/2020, n. 77 e s.m. ed i.

2. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, al rilascio, sospensione e revoca della concessione di suolo pubblico e all'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra disposizione, in quanto compatibile.

Art. 54 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, di parte delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante.

2. La concessione all'occupazione del suolo pubblico è rilasciata dal Comune secondo le norme nazionali, regionali ed i regolamenti comunali vigenti, a persone fisiche o a società regolarmente costituite.

Art. 55 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto al Comune:
   a) dall'operatore, titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
   b) dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti/ hobbisti/venditori ambulanti);
   c) dagli operatori commerciali che svolgono attività in forma itinerante.

Art. 56 – Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle seguenti categorie economiche:
   a) commercio al dettaglio su area pubblica;
   b) chioschi di somministrazione di alimenti e bevande;
   c) edicole;
   d) produttori agricoli;
   e) mercatini artigianato e/o hobbisti;
   f) manifestazioni straordinarie di cui all'art. 32 L.R. 1/2007;

Art. 57 – Esenzioni dall'applicazione del canone

1. Gli operatori che esercitano il commercio in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario per la consegna della merce non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione né al pagamento del canone.

Art. 58 – Scomputo del canone

1. La Giunta Comunale avrà facoltà di autorizzare lo scomputo di tutto o parte del canone, nei confronti di uno o più operatori, in caso di effettuazione di opere di pubblica utilità.

Art. 59 – Tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
   a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;
   b) annua: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare.

Art. 60 – Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato secondo i seguenti elementi:
   a) durata dell'occupazione;
   b) tipologia dell'occupazione
   c) superficie occupata, espressa in metri quadrati

2. Alla luce delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, costituisce parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:
   - **ALLEGATO A:** Classificazione delle strade e degli spazi pubblici in "CATEGORIE"
   - **ALLEGATO B** prospetto delle diverse fattispecie di occupazione di suolo soggette a canone.

   Limitatamente alla prima annualità di applicazione del canone, sono anche determinati i coefficienti di valutazione da applicare a ciascuna tipologia per il calcolo del canone dovuto.

3. La determinazione dei coefficienti di valutazione, per le annualità successive alla prima, è delegata alla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Art. 61 – Modalità di determinazione del canone

1. Ai sensi del comma 843 dell'art. 1 della L. 160/190 sono previste le seguenti modulazioni:
   a) riduzione del 30 per cento del canone complessivamente determinato per le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale
2. Le frazioni di canone sono arrotondate all'euro inferiore per importi fino a 50 centesimi, all'euro superiore negli altri casi.

Art. 62 – Versamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità' previste dal medesimo codice, ovvero da disposizioni legislative intervenute successivamente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione.

3. Per quanto riguarda le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o mercati (spuntisti) il pagamento del canone dovrà essere effettuato entro il 5° giorno successivo all'occupazione.

4. Per i soggetti titolari di concessione il canone è da versarsi annualmente entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Il canone, di norma, si versa in un'unica soluzione. Le eventuali dilazioni di pagamento sono disciplinate dall'art. 21 del vigente Regolamento Generale Entrate Comunali.
6. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, o per eccesso se superiore a detta soglia.
7. Non sono dovuti versamenti se l'importo del Canone che deve essere eseguito non sia superiore a € 5,00.

Articolo 63 – Subentro, cessazione e rimborsi

1. Nel caso di subentro ad una concessione a seguito di atto notarile ovvero mortis causa, la stessa concessione, autorizzazione potrà essere rilasciata solo nel caso in cui il titolare della concessione originaria risulti in regola con i pagamenti del canone.

1. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

2. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

3. Il titolare della concessione può richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso del canone versato e non dovuto entro il termine di cinque anni dal versamento.

4. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

5. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori ad € 12,00, al netto degli interessi maturati.

6. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Art. 64 – Decadenza della concessione

1. La concessione decade, oltre ai casi previsti dai locali Regolamenti ed Ordinanze, nel caso in cui il concessionario non abbia provveduto al versamento del canone per una o più annualità.

Art. 65 – Sanzioni e penalità

1. Le occupazioni prive della concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
   a) risultino difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
   b) risultino eccedenti rispetto alla superficie concessa;
   c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla decadenza o dall'estinzione della concessione medesima.

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da competente pubblico ufficiale, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.

2. Le occupazioni abusive, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 55 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
   a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata concessa, aumentata del 50%;
   b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla precedente lettera a), né superiore al doppio;
   c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

3. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione, ovvero difformi dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno commesso la violazione.

4. In caso di occupazione utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi sono obbligati in solido al pagamento delle somme dovute o accertate a loro carico.

5. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27/12/2019 n. 160. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 66 - Sanzioni amministrative pecuniare e indennità

1. Per l'omesso versamento del canone alle scadenze stabilite, si applica l'art.4 del presente regolamento.

2. L'omesso versamento del canone di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 23 del presente Regolamento. La decadenza della concessione comporta che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza della concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone;

5. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 67 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi in conformità all'art. 1 comma 792,della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 - Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019, non decadono con l'entrata n vigore del presente regolamento.

2. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera, ma l'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, su iniziativa dell'ufficio competente, ovvero in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

3. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di rinuncia come previsto dal presente regolamento.

Art. 69 - Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale, disciplinato con il presente regolamento, sono abrogati i regolamenti comunali in materia di Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché tutte le altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1^ gennaio 2021.

Art. 70 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE (GDPR).

Allegato A

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate nelle seguenti categorie:

Località	Categoria
Intero Territorio comunale	1

Allegato B

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE

Delibera C.C. n. del

PROSPETTO FATTISPECIE OCCUPAZIONI

TARIFFE	
Tariffa annuale (permanente) *	30
Tariffa giornaliera (temporanea)*	0,60

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Categorie d'importanza delle strade, aree e spazi (vedi allegato A)	Coefficiente tariffa annuale	Coefficiente tariffa giornaliera
CATEGORIA I	1,00	1,00

Tipologia di occupazioni	Coefficiente tariffa annuale	Coefficiente tariffa giornaliera
occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo	0,25	0,90
distributori di carburante	1,3	non previsto
occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia con ponteggi, steccati e simili	0,77	1,37
occupazioni per traslochi effettuate con veicoli, piattaforme, autoscale ed eventuali transennamenti per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro	non previsto	2,75
Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti	non previsto	0,55
aree per giochi, giostre e spettacoli viaggianti *	non previsto	0,55
occupazioni di dehors per bar, ristoranti, esercizi pubblici – con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi	0,77	non previsto
occupazioni di dehors per bar, ristoranti, esercizi pubblici – senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi	0,77	non previsto
occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile	0,77	non previsto

* Per il calcolo delle superfici imponibili si fa riferimento all'art. 18, comma 2, del Regolamento sul Canone Unico

Allegato C

ALLEGATO C AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE

Delibera C.C. n. del

PROSPETTO FATTISPECIE DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARA

TARIFFE	
Tariffa annuale (permanente) *	30
Tariffa giornaliera (temporanea)*	0,6

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente tariffa annuale	Coefficiente tariffa giornaliera
Esposizione pubblicitaria in forma opaca con superficie fino a mq 1	0,4	2
Esposizione pubblicitaria in forma opaca con superficie compresa tra 1,01 e 5,5	0,48	2,4
Esposizione pubblicitaria in forma opaca con superficie compresa tra 5,51 e 8,50	0,7	3,55
Esposizione pubblicitaria in forma opaca con superficie superiore a 8,51	0,95	4,75
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile con superficie fino a mq 1	0,8	4
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile con superficie compresa tra 1,01 e 5,5	0,96	4,8
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile con superficie compresa tra 5,51 e 8,50	1,18	5,93
Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile con superficie superiore a 8,51	1,43	7,13
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso proiezioni	non previsto	3,5
Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	non previsto	82,7
Esposizione pubblicitaria con palloni frenati e simili	non previsto	41,4
Esposizione pubblicitaria effettuata mediante distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantinaggio	non previsto	3,5
Diffusione pubblicitaria effettuata tramite pubblicità sonora	non previsto	10,4
Esposizione pubblicitaria effettuata con striscioni che attraversano la strada o la piazza - far riferimento all'art. 28 c.10/11		

Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone dovuto in relazione alla tipologia di esposizione e superficie è maggiorato del	100,00%	superfici inferiori a 5,5 mq
	67,00%	superfici tra 5,51 e 8,5 mq
	50,00%	superfici superiori a 8,51 mq

* si applicano le tariffe della pubblicità a metro quadrato

Allegato D

ALLEGATO D AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE

Delibera C.C. n. del

PROSPETTO FATTISPECIE OCCUPAZIONI

TARIFFE	
Tariffa annuale (permanente) *	30,00
Tariffa giornaliera (temporanea) *	0,60

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI (vedi ALLEGATO A)	Coefficiente tariffa annuale	Coefficiente tariffa giornaliera
CATEGORIA I	1,00	1,00

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Coefficiente tariffa annuale	Coefficiente tariffa giornaliera
Mercati e fiere per Feste Patronali/Nazionali	non previsto	1,37
Mercati (banchi alimentari)	non previsto	1,37
Mercati (banchi NON alimentari)	non previsto	1,37
Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	non previsto	1,37
Mercatini artigianali e dell'antiquariato	non previsto	1,37
Hobbisti	non previsto	1,37

Allegato E

ALLEGATO E – PROSPETTO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

	Tariffa giornaliera (temporanea)	0,60
	TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	
1	Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per ogni giorno di esposizione	0,20
2	Canone dovuto per ogni giorno di esposizione per ciascun foglio formato 70 x 100 - minimo dieci giorni	0,12
a)	Maggiorazione del 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli – art. 46 – comma 1 Regolamento	
b)	Maggiorazione 50% per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli - art. 46 – comma 1 Regolamento	
c)	Maggiorazione 100% per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati da oltre 12 fogli - art. 46 – comma 1	
d)	Maggiorazione 100% per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati	

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) si applicano sull'importo del canone dovuto di cui al punto 2, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) non sono cumulabili in quanto alternative tra loro